

FONDAZIONE CENTRO DELLE ARTI LUCCA ETS

STATUTO

PREAMBOLO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti – ETS, consapevoli che l'arte e la cultura sono rilevanti per la qualità della vita e il benessere della società, hanno deciso di proseguire nella positiva collaborazione realizzata nel valorizzare l'esperienza di lavoro e di cultura di Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e nel promuovere gli studi sull'arte, dando vita al Centro delle Arti Lucca allo scopo di incoraggiare, facilitare e rafforzare lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni, per aumentare la diffusione e l'accessibilità alle opportunità culturali e artistiche nella città e nella provincia di Lucca e valorizzarne l'immagine a livello nazionale e internazionale.

Il Centro delle Arti Lucca rappresenta la volontà delle Fondazioni fondatrici di creare una rete di luoghi d'arte, che proponga itinerari tematici e integrati tra le diverse realtà culturali presenti sul territorio, anche attraverso l'organizzazione di eventi di alto livello con la realizzazione di spazi espositivi dedicati e la formazione di operatori qualificati, che possano contribuire a potenziare il turismo culturale e artistico, promuovendo la cooperazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, e generare sinergie, scambi e occasioni di crescita collettiva.

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Articolo 1

(Denominazione)

1.1 Per iniziativa di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS è costituita una fondazione denominata “Fondazione Centro delle Arti Lucca Ente del Terzo Settore” o, in breve, “Fondazione Centro delle Arti Lucca ETS” (di seguito, per brevità, la “Fondazione”).

1.2 La Fondazione, avente natura di fondazione di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (“ETS”) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”).

1.3 A seguito dell'iscrizione nel RUNTS la Fondazione assume l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

(Sede)

2.1 La Fondazione ha sede in Lucca, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare di trasferire l'ubicazione

della sede legale nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti modifiche all'atto costitutivo, dandone comunicazione al RUNTS.

Articolo 3

(Finalità e attività)

3.1 La Fondazione è ente strumentale di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e si prefigge il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, attraverso l'erogazione di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni o servizi al fine di promuovere, favorire e potenziare lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme, nonché attraverso la conservazione, la gestione e la tutela delle opere d'arte con l'intento di diffondere l'arte, la cultura e l'immagine della città e della provincia di Lucca.

3.2 La Fondazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 del suddetto articolo 5:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dapprima indicate (lettera i, CTS).

3.3 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone in particolare di promuovere e sostenere iniziative per la diffusione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme anche attraverso:

- la gestione e la promozione di eventi culturali ed espositivi di beni culturali e lo svolgimento di attività museali e culturali connesse;
 - la realizzazione di iniziative, studi, ricerche e convegni finalizzati a favorire la diffusione della cultura nella città e nella provincia di Lucca;
 - la divulgazione dei beni culturali e artistici e la diffusione della cultura promuovendo eventi nazionali e internazionali per scambi culturali che favoriscano la partecipazione della collettività;
 - la gestione e valorizzazione dei beni ricevuti o acquisiti a qualunque titolo da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca anche attraverso la realizzazione e la promozione di un polo museale per ospitare mostre ed esposizioni di opere d'arte al fine di accrescerne la fruizione pubblica e di creare luoghi di aggregazione culturale e sociale;
 - la conservazione e promozione degli spazi e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo;
 - l'organizzazione di attività formative, didattiche o divulgative, anche in
-

collaborazione con istituzioni ed enti preposti;

- la realizzazione di sinergie con le istituzioni culturali locali, ad iniziare dalle Fondazioni fondatrici.

3.4 La Fondazione opera con tutti gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica privatistica.

Articolo 4

(Attività secondarie e strumentali)

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento all'articolo 6¹ del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni applicative. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

Articolo 5

(Sostegno attività e raccolta fondi)

5.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5.2 In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività, oltre che dall'attività esercitata, anche da contributi pubblici e privati di natura non corrispettiva, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Titolo II

PATRIMONIO, FONDI DI DOTAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 6

(Patrimonio)

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

6.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione

¹ Testo art. 6 (Attività diverse) del CTS “*Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale*”.

di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, sia direttamente, sia indirettamente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

6.3 Il patrimonio e le risorse della Fondazione sono gestiti nel rispetto dei principi di economicità e di corretta amministrazione, prudenza, efficienza e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori.

6.4 Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del patrimonio minimo previsto dall'articolo 22, comma 4², del Codice del Terzo Settore, sono imputati a incremento del Fondo di gestione, salva diversa destinazione disposta dal Consiglio di Amministrazione.

6.5 Qualora in presenza di perdite il patrimonio della Fondazione risulti inferiore al patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore diminuito di un terzo, il Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 7

(Fondo di dotazione)

7.1 Il Fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori o da terzi, anche in via continuativa, destinati specificamente a incremento del Fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti pubblici e privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
- dai proventi non utilizzati e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del Fondo di dotazione.

7.2 Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio.

Articolo 8

(Fondo di gestione)

8.1 Il Fondo di gestione è costituito da:

² Testo art. 22 (Acquisto della personalità giuridica), comma 4, del CTS: “*Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*”.

-
- rendite e proventi derivanti dalla gestione complessiva del patrimonio e delle attività della Fondazione;
 - donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 - contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti nazionali anche territoriali, da altri enti pubblici o da privati o erogati dalle Fondazioni fondatrici;
 - entrate e contributi pervenuti a seguito di operazioni di raccolta fondi;
 - contributi derivanti da specifiche disposizioni legislative o dalla partecipazione ad assegnazioni pubbliche;
 - ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

8.2 Le disponibilità del Fondo di gestione sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

8.3 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono essere distribuiti o assegnati quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche a eccezione dei compensi per l'attività connessa all'esercizio delle funzioni statutarie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3³, del Codice del Terzo Settore. In sede di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le Fondazioni fondatrici ne determinano il limite massimo in relazione alle responsabilità e agli impegni connessi alle funzioni esercitate. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

8.4 Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifica destinazione affluisce automaticamente al Fondo di gestione.

Titolo III

³ Testo art. 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro), comma 3, del CTS: “*Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 9

(Organi della Fondazione)

9.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Comitato Scientifico;
 - l'Organo di Controllo.
-

Articolo 10

(Consiglio di Amministrazione - composizione)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque Consiglieri, compreso il Presidente.

10.2 Il Presidente è designato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, mentre gli altri Consiglieri, previa determinazione del loro numero da parte delle Fondazioni fondatrici, sono designati paritariamente dalle medesime Fondazioni fondatrici fra soggetti professionalmente qualificati e personalità che si sono distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, previa intesa, dalle Fondazioni fondatrici designanti.

10.3 Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile⁴, né può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi ricopre cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione o controllo o svolge le funzioni di direzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

10.4 Il Consiglio dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato. I componenti del Consiglio restano in carica fino alla nomina dei successori e possono essere confermati. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente, ricevute le designazioni dalle Fondazioni fondatrici, procede alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dopo averne verificato i requisiti. Il Presidente richiede alle Fondazioni fondatrici di provvedere, previa determinazione d'intesa del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alle rispettive designazioni almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei Consiglieri in carica. Ove, successivamente alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica, non siano state effettuate le designazioni richieste, il Consiglio in scadenza opera in regime di *prorogatio* fino all'insediamento del successivo.

10.5 In caso di cessazione dalla carica per una qualunque causa di un

⁴ Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza) del Codice Civile. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”

componente del Consiglio, incluso il Presidente, alla sostituzione provvede la Fondazione che ha provveduto alla designazione del componente cessato. In tal caso il Presidente o il Consigliere anziano, se la cessazione dalla carica riguarda il Presidente, provvede, senza indugio, a richiedere la designazione da parte della Fondazione interessata. Gli amministratori così nominati restano in carica per la durata residua del mandato degli amministratori sostituiti e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10.6 Se la maggioranza dei Consiglieri rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare per una qualunque causa la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente, incluso il Presidente, e l'amministratore rimasto in carica provvede sollecitamente, in applicazione dell'articolo 13, comma 5, a richiedere alle Fondazioni fondatrici interessate la designazione dei nuovi Consiglieri. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori rimasti in carica provvedono all'ordinaria amministrazione. Nel caso in cui venga a cessare per una qualunque causa l'intero Consiglio, l'Organo di Controllo provvede senza indugio a richiedere alle Fondazioni fondatrici la designazione dei nuovi amministratori e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

10.7 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto con deliberazione del medesimo Consiglio.

Articolo 11

(Consiglio di Amministrazione - competenze)

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, cui provvede secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nell'ambito delle linee programmatiche pluriennali definite in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

11.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a provvedere agli adempimenti necessari per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4:

1. predisporre i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione, in coerenza con le linee programmatiche elaborate d'intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
 2. disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio nel rispetto degli scopi della Fondazione;
 3. delibera le modifiche dello Statuto, il regolamento di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali regolamenti concernenti l'attività della Fondazione;
 4. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché agli acquisti e alle alienazioni di qualsiasi elemento patrimoniale;
 5. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti pubblici e privati;
 6. approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione e, se dovuto, il bilancio sociale, predisposti dal Direttore Generale;
-

-
7. nomina il Comitato Scientifico e ne stabilisce la durata comunque non eccedente la propria scadenza;
 8. definisce le regole per il proprio funzionamento;
 9. individua le iniziative e i progetti attuativi dei programmi di attività, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico;
 10. nomina e revoca il Direttore Generale o in alternativa il Direttore Artistico e il Segretario Generale determinandone compiti, natura e durata dell'incarico, comunque non eccedente la propria scadenza, e il relativo compenso;
 11. provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 12. provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, su proposta del Direttore Generale;
 13. delibera la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, con il parere favorevole delle Fondazioni fondatrici;
 14. delibera la liquidazione o lo scioglimento della Fondazione, con il parere favorevole delle Fondazioni fondatrici;
 15. delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria.

11.3 Il Consiglio può delegare al Presidente, a singoli suoi componenti o al Direttore Generale ovvero al Direttore artistico o al Segretario Generale, se nominati, particolari poteri e funzioni, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono riferire al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo stabilite, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

11.4 I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore Generale oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di volta in volta individuato dal Consiglio.

Articolo 12

(Consiglio di Amministrazione - Convocazione e *quorum*)

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso spedito al domicilio dei componenti a mezzo servizio postale, PEC o mediante comunicazione telegrafica o telefax o altri strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario da inviare almeno cinque giorni prima dalla riunione al recapito indicato dai singoli componenti. Qualora siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Controllo, la riunione del Consiglio è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.

12.2 Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei suoi componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro tre giorni.

12.3 Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

12.4 In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno due giorni prima della riunione secondo le modalità di cui al comma 1.

12.5 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono anche svolgersi esclusivamente in teleconferenza, videoconferenza o altri sistemi informatici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

12.6 Alle riunioni del Consiglio deve assistere il componente dell'Organo di Controllo che è invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio.

12.7 Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da colui che ne cura la verbalizzazione e steso su apposito libro.

Articolo 13

(Presidente)

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma sociale, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso e intrattiene i rapporti con enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati al fine di avviare e mantenere rapporti di collaborazione e sostegno delle attività della Fondazione.

13.4 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio. Può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale, ovvero al Direttore artistico o al Segretario Generale, se nominati.

13.5 In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. La firma del Consigliere anziano attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 14

(Comitato Scientifico)

14.1 Il Comitato Scientifico è composto da 2 o 4 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduto, con diritto di voto, dal Direttore generale o dal Direttore Artistico, se nominato. I membri del Comitato scientifico sono

rieleggibili. Con la nomina, il Consiglio di Amministrazione definisce l'entità dell'eventuale compenso dei componenti del Comitato scientifico.

14.2 I componenti del Comitato scientifico sono scelti con criteri di professionalità e competenza, fra personalità del mondo culturale, storico-artistico e museologico, in possesso di specifiche e comprovate capacità scientifiche e professionali.

14.3 Non possono essere nominati nel Comitato scientifico coloro che ricoprono e abbiano ricoperto, nei dodici mesi precedenti, incarichi negli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

14.4 Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive del Consiglio di Amministrazione sulle questioni di carattere tecnico scientifico al fine di contribuire alla definizione e alla realizzazione delle attività culturali della Fondazione. Formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di quest'ultimo, in attuazione e in preparazione dei programmi annuali e pluriennali di attività della Fondazione.

14.5 I verbali delle riunioni del Comitato Scientifico sono riportati in un apposito libro tenuto, senza formalità, e sono sottoscritti dal Presidente e dal componente incaricato dal Presidente alla verbalizzazione.

Articolo 15

(Organo di Controllo e Revisore unico)

15.1 L'Organo di Controllo è composto da un unico componente nominato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Consiglio di Amministrazione definisce il compenso per l'esercizio delle funzioni dell'Organo di Controllo in aderenza alle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

15.2 Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico dell'Organo di Controllo, il Presidente invita la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a procedere alla relativa nomina. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399⁵ del Codice Civile.

15.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

⁵ Art. 2399 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza) del Codice Civile: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi."

sul suo concreto funzionamento. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca può, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1⁶, del Codice del Terzo Settore o qualora lo ritenga opportuno, nominare un revisore legale dei conti o affidare le relative funzioni all'Organo di Controllo.

15.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile e il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee-guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

15.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie determinazioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

15.6 Il componente dell'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed è invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

(Direttore Generale e Segretario Generale)

16.1 Il Direttore Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e competenza, fra persone di elevata qualificazione specialistica, che siano in possesso di un'adeguata preparazione negli ambiti di attività della Fondazione e abbiano maturato una esperienza, non inferiore a cinque anni, nella gestione e organizzazione di iniziative culturali o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o enti privati che operano nel campo culturale di dimensioni adeguate, ovvero nell'ambito della libera professione.

16.2 Il Direttore Generale provvede, su indirizzo del Presidente, a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede il Comitato Scientifico e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive.

16.3 Il Direttore Generale coordina la struttura operativa della Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione in tema di organizzazione e di personale e provvede alla tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, esclusi i libri dell'Organo di Controllo.

16.4 Cura gli adempimenti necessari alla predisposizione, al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

16.5 Il Segretario generale, ove venga nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni attribuite dallo Statuto al Direttore

⁶ Testo art. 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del CTS: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità”*.

Generale se non riservate al Direttore Artistico. Il Segretario Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, e che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Articolo 17

(Direttore artistico)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, un Direttore artistico e un Segretario Generale della Fondazione. Il Direttore artistico e il Segretario Generale esercitano le competenze assegnate dallo Statuto o ad essi delegate e ne rispondono nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Direttore Artistico è scelto dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di professionalità previsti dall'art. 16, comma 1, per la nomina del Direttore Generale.

17.3 Il Direttore Artistico esercita il coordinamento delle attività scientifiche della Fondazione e ne cura, coordina e organizza le iniziative culturali e artistiche. In questa funzione:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
 - propone al Comitato Scientifico i programmi di attività nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle linee programmatiche annuali e pluriennali;
 - definisce gli aspetti tecnici, scientifici e organizzativi delle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - supervisiona e monitora lo svolgimento e il risultato degli eventi e delle attività culturali e artistiche, fornendo al Consiglio di Amministrazione i dati e le informazioni necessarie per valutare l'impatto e l'efficacia delle iniziative realizzate;
 - esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nell'attuazione dei programmi di attività;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
-

17.4 Ove il Consiglio di amministrazione non provveda alla nomina del Direttore Artistico, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Direttore Generale.

Titolo IV

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 18

(Esercizio finanziario e bilancio d'esercizio)

18.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno al 31 dicembre dell'anno stesso.

18.2 La Fondazione opera secondo principi di programmazione annuale e pluriennale.

18.3 Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione

predisporre il documento programmatico annuale, tenendo conto degli indirizzi programmatici pluriennali elaborati da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e lo trasmette alle Fondazioni fondatrici.

18.4 Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 13⁷ del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni applicative, è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro il 30 giugno. La Fondazione dà conto del rispetto del parametro di cui all'art. 16⁸ del Codice del Terzo Settore nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

18.5 Il bilancio d'esercizio è accompagnato dal bilancio sociale, se dovuto, redatto in conformità alle disposizioni dell'articolo 14⁹ del Codice del Terzo Settore, e dalla relazione dell'Organo di Controllo. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

18.6 Il bilancio d'esercizio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

18.7 Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet

⁷ Testo art. 13 (Scritture contabili e bilancio), del CTS: “1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore”.

⁸ Testo art. 16 (Lavoro negli enti del terzo settore) del CTS: “I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h). Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.”

⁹ Testo art. 14 (Bilancio sociale) del CTS: “1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. 2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

della Fondazione e depositati presso il RUNTS.

18.8 La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri registri o libri contabili e sociali che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività e in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo settore.

18.9 Qualora la Fondazione si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, provvederà a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 19

(Scioglimento e liquidazione)

19.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

19.2 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che provvedono alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

19.3 In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Fondazioni del Terzo Settore che perseguano analoghe finalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 20

(Norme transitorie e clausola di rinvio)

20.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, nominati nell'atto costitutivo restano in carica fino alla stipula del contratto di comodato avente ad oggetto il complesso immobiliare "Ex Cinema Nazionale ed ex Dopolavoro della Manifattura Tabacchi" con conseguente consegna dello stesso alla Fondazione da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; successivamente, alla nomina provvedono le Fondazioni fondatrici secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 1, previa determinazione del numero dei Consiglieri.

20.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 s.m.i. e le norme di legge vigenti in materia.
